

OGGETTO: Accreditamento Istituzionale del Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, gestito dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) sito in Roma, Via Catignano, 2/4 per n. 11 p.r. Hospice e n. 44 trattamenti domiciliari.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10/11/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25 luglio 2014;
- la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014, ed in particolare, l'art. 2, commi 73 a 80;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018 con la quale il Dott. Nicola Zingaretti, presidente pro tempore della Regione Lazio, viene nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del SSR laziale, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto*” con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti ;

VISTA la determinazione n. G06093 dell'11/5/2018 concernente “*Autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, gestito dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) sito in Roma, Via Catignano, 2/4 per n. 18 p.l Hospice e n. 72 trattamenti domiciliari*”;

VISTA l'istanza acquisita alla Regione Lazio con prot. 343881 del 11/6/2018, con la quale Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) che gestisce il Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, sito in Roma, Via Catignano, 2/4, ha chiesto l'accREDITAMENTO istituzionale per n. 18 p.l Hospice e n. 72 trattamenti domiciliari;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza risulta conforme alle vigenti previsioni normative;

VISTA la nota prot. n. 367325 del 20/6/2018 con la quale è stato chiesto all'Area Cure Primarie della Regione Lazio la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per l'accREDITAMENTO del Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, gestito dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) sito in Roma, Via Catignano, 2/4, per n. 18 p.l Hospice e n. 72 trattamenti domiciliari;

VISTA la nota prot. n. 582354 del 25/9/2018 con la quale l'Area Cure Primarie della Regione Lazio ha comunicato quanto segue:

*“In adempimento al citato DCA U00087/2017, la ASL Roma 2, la ASL Roma 2 ha trasmesso all'amministrazione regionale (...) il documento di programmazione aziendale in materia di hospice, prevedendo per il distretto n. 6 l'attribuzione di n. 11 p.r. alla struttura in oggetto, precedentemente gestita dalla Cooperativa Sociale ETA BETA.*

*Alla luce delle valutazioni e delle informazioni puntualmente fornite dalla ASL in questione (...) e tenuto conto dei dati di fabbisogno/offerta di cui al DCA U00087/2017, che rileva nel territorio della stessa ASL un a carenza di posti residenziali pari a n. 71, si esprime parere favorevole all'istanza di accREDITAMENTO in argomento per n. 11 pr, anziché i richiesti n. 18 pr di Hospice”;*

VISTA la nota prot. n. 683273 del 31/10/2018, è stato richiesto alla ASL Roma 2, di effettuare la verifica degli ulteriori requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente presso il Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, gestito dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) sito in Roma, Via Catignano, 2/4;

VISTA la nota prot. 211118/2018, acquisita alla Regione Lazio con protocollo n. 832374 del 28/12/2018, con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 2 esprime il parere favorevole all’accreditamento istituzione del Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, gestito dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) sito in Roma, Via Catignano, 2/4, per n. 11 p.r. Hospice e n. 44 trattamenti domiciliari;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di rilasciare l’accreditamento istituzionale al Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, gestito dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) sito in Roma, Via Catignano, 2/4 per n. 11 p.r. Hospice e n. 44 trattamenti domiciliari;

#### DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

di rilasciare l’accreditamento istituzionale al Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, gestito dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009) sito in Roma, Via Catignano, 2/4, per n. 11 p.r. Hospice e n. 44 trattamenti domiciliari, fatto salvo i successivi atti di riorganizzazione e revisione dei requisiti autorizzativi e di accreditamento che la Regione Lazio dovesse emanare.

L’accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/ 1992 comma 7, dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/ 1992 e s.m.i. che recita: *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso ”.*

Si dà mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L’eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli “Accordi contrattuali” di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il Legale Rappresentante dalla Società “BETAMEDICA S.r.l.” (P.IVA 14380421009), è il Sig. Paolo Bulfon, nato a Roma il 27/6/1953.

Il Direttore Sanitario del Centro Residenziale per Cure Palliative – Hospice Santa Rita, è il Dott. Virgilio D’Offizi, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Tropicale e Subtropicale, Malattie Apparato Digerente e Master di secondo livello in Cure Palliative, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Roma con il n. 24470.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della struttura, a Roma Capitale ed alla ASL Roma 2, nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura.

L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10/11/2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

